

10 dicembre 2024

WEBINAR

Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti in Italia

L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto transfrontaliero di rifiuti in Italia

a cura di Benedetta Bracchetti
consulente spedizioni transfrontaliere di rifiuti, già Segretario di Sezione





**ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI**




MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

1



Elementi fondamentali di una spedizione di rifiuti



Destinazione (R/D)

Origine e tipologia del rifiuto

Progettare una spedizione transfrontaliera di rifiuti significa definire:

Tipo di trattamento (intermedio)

Contesto territoriale


2

Il contesto territoriale



3

Il contesto territoriale



4

Requisiti generali per il trasporto transfrontaliero di rifiuti


- Idoneo titolo per il trasporto delle merci
- Registrazione per il trasporto rifiuti ev. richiesta da ciascun Paese coinvolto nella spedizione transfrontaliera
- Altri requisiti ev. richiesti dalla normativa internazionale (ad es. ADR/RID,...) o del paese interessato (ad es. etichettatura «ambientale» del veicolo/container, limiti di massa, ev. estensioni assicurative, prescrizioni specifiche per il transito.....)

5

La tratta italiana del trasporto transfrontaliero

Per il trasporto transfrontaliero del rifiuto sul territorio italiano è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (art. 194, c. 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.).

«Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212. L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata per il solo esercizio del trasporto transfrontaliero, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al c. 10 del medesimo art. 212.»



6

DM 3 giugno 2014, n. 120 – art. 8, c. 1, lett. f)

Categoria 6: imprese che effettuano il **solo esercizio** dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, c. 3, del D.lgs. 152/2006

Comma 3 dell'art. 8:

„Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.“

7

Classi della categoria 6

Classi	Quantità annua complessivamente gestita
A	superiore o uguale a 200.000 t
B	superiore o uguale a 60.000 t e inferiore a 200.000 t
C	superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t
D	superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t
E	superiore o uguale a 3.000 t e inferiore a 6.000 t
F	inferiore a 3.000 t

8

Disposizioni di riferimento per l'iscrizione in cat. 6

- Deliberazione del Comitato nazionale n. 3 del 13.07.2016 recante criteri, requisiti e modalità per l'iscrizione all'Albo nella cat. 6, modificata con deliberazioni
 - 09.10.2017, n. 9
 - 15.12.2022, n. 8 (capacità finanziaria per la cat. 6)
- Deliberazione del Comitato nazionale n. 4 del 13.07.2016 che definisce modulistica relativa alle variazioni dell'iscrizione all'Albo nella categoria 6, modificata con deliberazioni:
 - 09.10.2017, n.9
 - 21.04.2022, n. 5

9

- Deliberazione del Comitato nazionale n. 1 del 22.01.2018 recante modelli di domanda di iscrizione e variazione presentate da soggetti non appartenenti all'Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano;
- Deliberazione del Comitato nazionale n. 8 del 28.07.2021 recante modulistica per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo nella categoria 6 per imprese stabilite in Italia o in un Paese dell'Unione europea;
- Deliberazione del Comitato nazionale n. 13 del 14.12.2021 recante modulistica per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo nella categoria 6 per imprese stabilite in un Paese non appartenente all'Unione europea;

10

- Deliberazione n. 9 del 15 dicembre 2022. Attestazione d' idoneità delle caratteristiche dei veicoli e delle carrozzerie mobili: modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e alla deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020.
- Deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2022. Modello di attestazione dell' idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili redatta ai sensi dell' articolo 15, comma 4, lettera b), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 da soggetti non appartenenti all' Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano.
- Deliberazione n. 3 del 7 febbraio 2022 recante modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d' iscrizione all' Albo.

11

- Circolare 24.01.2011, n. 137;
- Circolare 02.02.2017, n. 149 (applicazione delibera n. 3 del 13 luglio 2016);
- Circolare 09.05.2019, n. 5 (imprese svizzere)

12

Requisiti per l'iscrizione all'Albo in cat. 6 (delibera CN n. 3/2016)

1. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 6 presentano domanda, esclusivamente con modalità telematica, alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, nel caso che dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia, oppure, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell'interessato.

13

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 6 DOTAZIONI MINIME DI VEICOLI E DI PERSONALE

	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
Quantità annua trasportata	< a 3.000 t/a	> o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	> o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	> o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	> o = a 200.000 t/a
Portata utile complessiva dei veicoli per la fase di trasporto (in tonnellate)	1	2	8	30	100	160
Personale addetto	1	2	2	4	9	16

14

Capacità finanziaria:

Il comma 1 dell'articolo 3 della deliberazione n. 03 del 13 luglio 2016 è così sostituito: *“Il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6 si intende soddisfatto, per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo e, per veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro novecento per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all'esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera “C” alla Deliberazione n. 03 del 13 luglio 2016.”*

2. Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini del rilascio della licenza comunitaria al trasporto merci di cui al regolamento (CE) 21 ottobre 2009 n. 1072/2009 comprovano detto requisito mediante presentazione di copia della stessa licenza.

15

Cenni sul responsabile tecnico cat. 6

I compiti e le responsabilità del responsabile tecnico (compreso RT della cat. 6) sono definiti all'art. 12, commi 1, 2, 3 del DM 120/2014. Si vedano le disposizioni di dettaglio della deliberazione del Comitato nazionale n. 1 del 23.01.2019.

Per la cat. 6:

Articolo 4 (Responsabile tecnico)

1. Nell'attesa delle determinazioni relative ai criteri per la valutazione dei requisiti professionali, delle condizioni per lo svolgimento dell'incarico di responsabile tecnico e della necessaria ricognizione dei titoli conseguiti presso altro stato comunitario, l'incarico di responsabile tecnico è assunto dal legale rappresentante dell'impresa.

16

Cabotaggio, trasporto intermodale, trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti

Circolari del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali:

- 4 dicembre 2017, n. 1235,
- 21 luglio 2022, n. 6
- 28 luglio 2022, n. 7,
- 1. agosto 2023, n. 2

17

Cabotaggio

Art. 2, punto n. 6) reg. (CE) n. 1072/2009

I trasporti di cabotaggio sono i **“trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, in conformità del presente regolamento”** – vedi capo III del reg. (artt. 8 – 10bis)

.....

I trasporti vengono svolti dal vettore in un Paese diverso da quello in cui è stabilito. L'attività ha natura temporanea.

18

Regime amministrativo del cabotaggio (cenni)

Art. 8, prf. 1 reg. (CE) n. 1072/2009

1. Qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia **titolare di una licenza comunitaria** e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, è munito di un attestato di conducente è ammesso, alle condizioni fissate dal presente capo, ad effettuare trasporti di cabotaggio.

Non servono speciali autorizzazioni.

Il cabotaggio deve essere eseguito nel rispetto della

- disciplina UE e delle
- disposizioni particolari vigenti nello Stato ospitante.

Art. 9, reg. (CE) n. 1072/2009

1. L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, alle **disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore** nello Stato membro ospitante per quanto riguarda:

- a) le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
- b) i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali;
- c) le disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili e animali vivi;
- d) il tempo di guida e i periodi di riposo;
- e) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui servizi di trasporto.

Art. 9, reg. (CE) n. 1072/2009

2. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 sono applicate ai trasportatori non residenti alle medesime condizioni imposte ai trasportatori stabiliti nello Stato membro ospitante, al fine di evitare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

21

Cabotaggio di rifiuti in Italia – i chiarimenti del Comitato nazionale dell'Albo

*In quale **categoria** dell'Albo deve iscriversi l'**impresa estera** che effettua trasporto di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano?*

Punto 1 della circolare 28.07.2022 n. 7

1. Nel caso di **impresa di autotrasporto** su strada di merci per conto di terzi, **stabilita in uno Stato UE** e in possesso di **licenza comunitaria**, che intenda effettuare trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia, questa deve iscriversi all'Albo nella **categoria 1, 4 o 5** in funzione della tipologia di rifiuti trasportata.

22

2. L'iscrizione all'Albo nelle suddette categorie è subordinata alla **verifica del possesso di licenza comunitaria** al trasporto di merci rilasciata dallo Stato membro di stabilimento del trasportatore estero, **oltre che dei requisiti previsti ai sensi del DM 120/2014.**

3. Considerato altresì che l'attività di cabotaggio di rifiuti in Italia è sottoposta a **precise condizioni tecnico-operative** previste dalla richiamata normativa, sul provvedimento di iscrizione e sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali deve essere riportata la seguente indicazione: **"Iscrizione limitata al solo esercizio di trasporti di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano alle condizioni stabilite dalla vigente normativa sul trasporto internazionale di merci"**.

23

4. I trasporti di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano rimangono preclusi alle imprese stabilite in un Paese non appartenente all'Unione europea prive di licenza comunitaria al trasporto merci, stante l'attuale quadro normativo sull'autotrasporto;

5. Per le medesime ragioni non è altresì ammissibile l'iscrizione all'Albo nelle categorie 1, 4, 5 di un'impresa di autotrasporto stabilita all'estero, per l'esercizio esclusivo di trasporti interni allo Stato italiano di rifiuti.

24

Trasporto intermodale nazionale di rifiuti – i chiarimenti del Comitato nazionale

Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, la parte terminale del trasporto su strada può essere effettuata da impresa diversa da quella che effettua la parte iniziale?

Circolare del 04.12.2017, n. 1235

[...] nel rispetto delle disposizioni che regolano il trasporto di cose l'impresa che esegue la parte terminale del trasporto su strada *puó* essere impresa diversa da quella che esegue la parte iniziale, purché vengano rispettate le ulteriori seguenti condizioni: [...]

25

Trasporto intermodale nazionale di rifiuti – i chiarimenti del Comitato nazionale

- a) le imprese di autotrasporto che intervengono all'interno dello stesso trasporto intermodale devono essere iscritte all'Albo **nella stessa categoria** di iscrizione;
- b) i **codici EER** relative ai rifiuti trasportati devono essere contemporaneamente **presenti nelle iscrizioni** delle due imprese di autotrasporto;
- c) i rifiuti devono essere **accompagnati dal formulario di identificazione** rifiuti di cui al DM 148/98, gestito con le modalità specificate al punto 1), lett. v) della circolare del Ministro dell'ambiente prot.n. GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998.

26

Trasporto intermodale nazionale di rifiuti – i chiarimenti del Comitato nazionale

Circolare del 21.07.2022, n. 6 richiama la circolare del 04.12.2017, n. 1235.

E' sempre consentito che il trasporto finale dei rifiuti su strada possa essere effettuato da impresa diversa da quella che ha iniziato il trasporto.

Pertanto **al destinatario finale può essere conferito** un rifiuto mediante un **complesso veicolare** composto da

- un trattore stradale/motrice nella disponibilità di impresa, differente da quella che ha iniziato il trasporto dei rifiuti, e da
- un semirimorchio con carrozzeria mobile o rimorchio nella disponibilità della stessa impresa che ha iniziato il trasporto.

27

Trasporto intermodale nazionale di rifiuti – i chiarimenti del Comitato nazionale

Circolare del 21.07.2022, n. 6

Si conferma peraltro che nell'effettuazione del trasporto intermodale dovranno essere rigorosamente rispettati i punti a, b, c, indicati nella circolare del Comitato Nazionale n. 1235 del 4 dicembre 2017 già richiamata.

28

Trasporto intermodale nazionale e transfrontaliero di rifiuti – i chiarimenti del Comitato nazionale

Circolare
1 agosto 2023,
n. 2

Come già chiarito dalle circolari n. 1235 del 4 dicembre 2017 e n. 6 del 21 luglio 2022, la parte terminale su strada del trasporto intermodale di rifiuti può essere effettuata mediante un complesso veicolare composto da un trattore/motrice nella disponibilità di un'impresa diversa da quella che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio, purché le imprese siano entrambe iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria di iscrizione e per i codici EER relativi ai rifiuti trasportati.

La medesima condizione può essere applicata anche per la parte iniziale su strada del trasporto intermodale di rifiuti e cioè il trasporto può iniziare con un complesso veicolare composto da un veicolo a motore (trattore o motrice) nella disponibilità di un'impresa diversa da quella che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato (semirimorchio o rimorchio).

Si ricorda che nei documenti di trasporto (*formulario, se il trasporto intermodale avviene in Italia, o documento di movimento o allegato VII al Regolamento CE n. 1013/2006 se si tratta di un trasporto transfrontaliero di rifiuti*) dovranno essere indicate negli appositi spazi le generalità e il numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di entrambe le imprese che concorrono al trasporto, fermo restando che il titolare del trasporto, indicato come trasportatore, rimane l'impresa che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio, mentre i dati dell'impresa titolare del trattore/motrice dovranno essere riportati nel campo annotazioni.

Si conferma infine, che nell'effettuazione del trasporto intermodale dovranno essere rigorosamente rispettati i punti a,b,c, della circolare del Comitato Nazionale n. 1235 del 4 dicembre 2017, già richiamati nella circolare n.6 de 21 luglio 2022.

29

Trasporto combinato di merci

Direttiva 92/106/CEE del 7.12.1992 recepita con DM 15.02.2001 n. 28T -
art. 1

“i trasporti di cose fra Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo nei quali

- l'autocarro,
- il rimorchio,
- il semirimorchio con o senza veicolo trattore,
- la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre)

effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare e ricorrono le seguenti condizioni: [...]

30

- a) la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare supera i 100 km in linea d'aria;
- b) la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa
- fra il punto di carico della merce e l'ideale stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o
 - fra il punto di scarico della merce e l'ideale stazione ferroviaria più vicina per il tragitto terminale ovvero
 - la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco”.

31

Regime amministrativo del trasporto combinato

Art. 4 DM 15.02.2001, n. 28T

“I vettori stradali stabiliti in uno degli Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), e che possiedono i requisiti per l'accesso alla attività e al mercato per il trasporto di cui all'art. 1, possono effettuare, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati dell'Unione europea o aderenti al SEE, tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato anche quando non comprendono il varco di una frontiera”.

32

Trasporto combinato di rifiuti – i chiarimenti del Comitato nazionale

Quale categoria di iscrizione è necessaria per svolgere sul territorio italiano la tratta iniziale o terminale, su strada, di un trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti?

Punto 2, circolare 28.07.2022, n. 7

La normativa comunitaria e nazionale sopra richiamata **assimila, ove ricorrano i presupposti** del trasporto combinato, i menzionati tragitti iniziali e/o terminali su strada ai trasporti di cose fra Stati membri UE o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.

33

Trasporto combinato di rifiuti – i chiarimenti del Comitato nazionale

Punto 2, circolare 28.07.2022, n. 7

Il Comitato ha quindi ritenuto che deve iscriversi nella categoria 6 dell'Albo:

- l'impresa stabilita in uno Stato UE o aderente SEE, nonché
- l'impresa stabilita in Italia,

purché in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione (licenza comunitaria) e al mercato per il trasporto combinato, che intenda effettuare trasporti di rifiuti sui tragitti stradali, in territorio italiano, ai sensi dell'art. 4 del DM 15 febbraio 2001.

Resta salva la possibilità di avvalersi del disposto dell'art. 8, comma 3 del DM 120/2014 alle condizioni ivi riportate e secondo le indicazioni del punto 3 della presente circolare.

34

-> qualora il trasporto combinato transfrontaliero **non** rispetti le condizioni previste dalla direttiva 92/106/CEE e dal DM 15.02.2001, n. 28T, esso è considerato **un trasporto intermodale transfrontaliero**;

-> i tragitti stradali iniziali e/o terminali, svolti esclusivamente sul territorio italiano, si configurano di fatto come **trasporti di rifiuti interni allo Stato**, e quindi, se gli stessi sono svolti da un'impresa estera, sono da considerarsi come trasporti di cabotaggio.

-> l'impresa stabilita in uno Stato (diverso dall'Italia) UE o SEE ed in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e al mercato per il trasporto internazionale di merci (reg. (CE) 1072/2009), deve iscriversi all'Albo nelle catt. 1, 4 o 5 secondo quanto precisato al punto 1 della circolare (cabotaggio).

35

Rapporti tra categorie di iscrizione - i chiarimenti del Comitato nazionale

E' possibile svolgere attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti qualora l'impresa sia iscritta nelle catt. 1, 4 e 5?

Punto 3, circolare 28.07.2022, n. 7

richiama l' art. 8, comma 3 del DM 120/2014:

“Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta”.

36

Rapporti tra categorie di iscrizione - i chiarimenti del Comitato nazionale

-> Le imprese stabilite in Italia ed iscritte nelle categorie 1, 4 e 5 dell'Albo possono esercitare anche l'attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti

- alle condizioni stabilite dal menzionato art. 8, comma 3,
- purché siano in possesso di licenza comunitaria di cui all'art. 8 del reg. (CE) n. 1072/2009 o di autorizzazioni internazionali (CEMT e/o autorizzazioni a viaggio) nonché
- nei limiti stabiliti dalla normativa vigente sul trasporto internazionale di merci.

37

Rapporti tra categorie di iscrizione - i chiarimenti del Comitato nazionale

-> L'articolo 1, paragrafo 5, del reg. (CE) n. 1072/2009 individua le tipologie di trasporto esenti da ogni autorizzazione di trasporto, che possono pertanto essere parimenti svolte alle condizioni indicate al menzionato articolo 8, comma 3 del DM 120/2014.

- > l'impresa stabilita all'estero, iscritta all'Albo nelle categorie 1, 4, 5 per trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia (ai sensi del punto n. 1 della circolare) può avvalersi del medesimo articolo 8, comma 3 per l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6.

38



www.albonazionalegestoriambientali.it